

ESENIC



19449 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Disciplinare magistrati

R.G.N. 22001/2014

Cron. 19449

Rep.

Ud. 24/02/2015

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 22001-2014 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIALE [redacted] presso lo studio
 dell'avvocato [redacted] rappresentata e difesa
 dagli avvocati [redacted] per

delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

Handwritten signature

2015
80

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 103/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA, depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del
nono motivo del ricorso, rigetto degli altri.

Handwritten signature and initials:
A large, stylized signature, possibly "C. S.", followed by the initials "D.S." written vertically.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 luglio 2014 la Sezione Disciplinare del C.S.M. ha inflitto alla dott. _____, giudice del Tribunale di Brescia, la sanzione di due mesi di perdita di anzianità per l' illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. n. 109 del 2006 per aver reiteratamente, ingiustificatamente e gravemente ritardato il compimento di atti relativi all' esercizio delle sue funzioni nel periodo primo ottobre 2011 - 4 dicembre 2012, in un numero percentualmente alto rispetto al numero complessivo delle stesse, sì da necessitare di specifiche giustificazioni, in concreto non fornite. Infatti i capi di incolpazione - ritardi superiori al triplo del termine concesso dalla legge per 23 sentenze, di cui un caso superiore a 6 anni, tre casi a 3 anni, sei casi a 2 anni, quattro casi all' anno e altri quattro a 200 giorni - e per 24 provvedimenti di rimessione della causa in istruttoria - in due casi dopo 3 anni ed in altri 2 dopo 2 anni, in 4 casi dopo un anno, in 7 casi dopo 200 giorni - e ancora ulteriori 10 sentenze in ritardo - in tre casi da 100 a 400 giorni, in due da 2493 a 981 giorni - ed un' ulteriore sentenza già in ritardo di 200 giorni alla data dell' ispezione (8 gennaio 2013 - primo febbraio 2013) ed ancora da depositare - avevano trovato riscontro negli accertamenti effettuati sì che: 1) i ritardi erano reiterati e gravi e giustificazioni specifiche, necessarie nel caso concreto avuto riguardo al numero complessivo delle sentenze depositate, non erano state addotte, ragion per cui il carico di lavoro e gli incarichi Istituzionali non obbligatori, svolti per spirito di servizio in ottemperanza alle indicazioni della dirigenza, non erano circostanze idonee ad escludere la violazione dei doveri del magistrato, pur essendo da rilevare la buona produttività della stessa ed il considerevole carico di lavoro, in quanto la durata media dei ritardi e le punte massime di essi, ancorché in numero non molto alto in sé, erano indice di inosservanza dell' obbligo della diligenza nell' organizzazione del lavoro; 2) anche volendo attribuire il ritardo più grave - quello di sei anni - allo smarrimento del fascicolo processuale per il trasferimento degli uffici del Tribunale, spetta al magistrato tenere in conto l' intero ruolo delle cause, anche prese in decisione, e sollecitare la ricostruzione del fascicolo in caso di smarrimento.

Pertanto, pur considerando che la [redacted] aveva rispettato il piano di rientro, la non particolare reiterazione della situazione e la sua incensuratezza, se la gravità dei ritardi precludeva di applicare l' art. 3 bis del D.lgs. n. 109 del 2006, d' altro canto imponeva di irrogare una sanzione superiore al minimo edittale, confidando che il superamento della fase di difficoltà, dimostrato dalla eliminazione dei ritardi pregressi, e l' apprezzabile abnegazione nell' assunzione degli incarichi nell' interesse dell' ufficio, possa consentire alla [redacted] la ripresa positiva del cammino professionale. E proprio in considerazione del suesposto profilo professionale la sanzione da irrogare, contenuta nel limite del minimo edittale, era la censura.

Avverso questa decisione ricorre la dott. [redacted]

Gli intimati non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta: "Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare mancanza di motivazione derivata dalla violazione dell' art. 546 comma 1 lett. e) prima parte, con le conseguenze di cui all' art. 546, comma 3, di cui all' art. 125, comma 3, c.p.p. la sentenza impugnata non espone i motivi di fatto e di diritto in base ai quali ritiene sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell' illecito contestato. Motivazione solo apparente" avendo il C.S.M. ricostruito i fatti di cui all' incolpazione con motivazione teorica e laconica richiamando l' istruttoria, la documentazione e gli accertamenti disposti senza nessuna ulteriore specificazione affermando poi che i gravi ritardi sono stati percentualmente alti. Quali? Quanti? Atti monocratici o collegiali? E qual' è la relazione con quelli depositati puntualmente?. Ed infatti nella tabella allegata alla sentenza disciplinare in un caso considerato in ritardo il tempo tra la decisione e il deposito della minuta è stato di 141 giorni, considerato non grave dai prospetti utilizzati dall' Ispettorato del Ministero della Giustizia in cui per i provvedimenti collegiali la tolleranza, dalla data della decisione al deposito della minuta, è di 320 giorni e per quelli monocratici di 200 giorni. E allora perché quel caso è stato annoverato tra i gravi? Perciò il materiale

probatorio non è stato criticamente esaminato, ma apoditticamente censurato. Inoltre manca l' indicazione delle prove della decisione e l' esame delle giustificazioni addotte dall' incolpata che ha evidenziato come i ritardi astrattamente gravi sono soltanto 18. Perciò la sentenza è nulla.

Il motivo è infondato.

Come evidenziato nella parte narrativa la sentenza dei C.S.M. ha dettagliatamente indicato e valutato il numero dei casi e dei giorni di ritardo tra la data della decisione e quella del deposito della minuta dell' estensore, ovvero dell' ordinanza di rimessione in istruttoria, senza contrasto alcuno con il richiamato criterio adottato dall' Ispettorato del Ministero al fini della gravità del ritardo avuto riguardo alla durata di esso alla luce delle tabelle allegate alla decisione, rilasciate dalla cancelleria.

2.- Con il secondo motivo lamenta: "Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, mancanza di un discorso giustificativo che illustri e spieghi i criteri adottati per la stesura delle tabelle predisposte dal giudicante per indicare i ritardi addebitati e contraddittorietà sotto il profilo della inconciliabilità dei dati indicati nelle incolpazioni con quelli riportati nelle tabelle inserite nel testo della sentenza. Inattendibilità dei dati, violazione dell' art. 564, comma 1, lett. e) c.p.p.". Infatti le incolpazioni indicano, nel periodo primo ottobre 2011 - 4 dicembre 2012, 23 sentenze e 24 provvedimenti di rimessione in istruttoria in ritardo ed ulteriori dieci sentenze in ritardo in un periodo non indicato. Comunque i ritardi concernerebbero 57 provvedimenti, mentre dagli allegati alla sentenza sarebbero 47. In merito manca la motivazione sull' esistenza dei ritardi e comunque non vi è corrispondenza tra incolpazione e decisione e per le ulteriori 10 sentenze in ritardo contestate manca la corrispondente tabella. Inoltre il procedimento n. 2166 del 2002 è indicato sia nella prima che nella seconda incolpazione e quindi i dati sono inattendibili e contraddittori, come di conseguenza la motivazione della decisione. Passando poi all' esame analitico dei ritardi essi sono contenuti nei limiti indicati nei prospetti dell' Ispettorato innanzi richiamati.

Il motivo è infondato.

Il numero complessivo dei provvedimenti in ritardo è il risultato di quelli indicati nelle tabelle - redatte dalla cancelleria del Tribunale di Brescia fino al 30 novembre 2012 - e di ulteriori 10 sentenze relative ad altri procedimenti specificati nella seconda parte del capo di incolpazione ed acquisiti nel corso dell' istruttoria svolta. Ne consegue che le censure di inattendibilità, incongruenza ed illogicità, sono infondate.

3.- Con il terzo motivo di ricorso deduce: "Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.: mancanza di motivazione e contraddittorietà (anche processuale) risultante dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, mancanza di motivazione derivata dalla violazione dell' art. 546, comma 1, lett. e), seconda parte, con le conseguenze di cui all' art. 546, comma 3 e di cui all' art. 125, comma 3, c.p.p. la sentenza impugnata non solo non enuncia affatto le ragioni per le quali sono state (implicitamente) ritenute non attendibili le prove contrarie, ma nemmeno indica o cita tali prove, ignorando gli atti offerti dall' incolpata (oltre alle osservazioni svolte dalla difesa) e gli atti del Tribunale e della Corte di appello di Brescia, destinati a completare la descrizione del contesto di fatto in cui si sono verificati i ritardi e a contrastare la ricostruzione accolta dal giudice di disciplina". La ricorrente lamenta contraddittorietà e illogicità della motivazione per non avere la Sezione disciplinare indicato il numero complessivo delle sentenze depositate - "percentualmente non molto alto" - in rapporto ai ritardi.

3.1- Con il quarto motivo deduce: "Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dagli atti del processo. In particolare la mancanza intratestuale di motivazione oggetto del precedente motivo di ricorso, ha determinato manifesta illogicità e contraddittorietà (processuale) della motivazione, per contrasto con il contenuto di atti del processo idonei a smentire la ricostruzione adottata", e censura l' omessa valutazione da parte della Sezione Disciplinare della risoluzione del 12 marzo 2014 del C.S.M., depositata durante l' udienza di discussione orale del 6 giugno 2014, avente ad oggetto "la gravissima situazione in cui versa il Tribunale di Brescia" soprattutto nel settore lavoro, fallimentare e di diritto delle imprese, l' insufficienza dell' organico - 11 vacanze su 51 posti di giudice ordinario - l' aumento delle sopravvenienze.

1
S
D.
D.
D.

Questo documento contrasta con la decisione impugnata resa sull' erroneo presupposto di una normalità di situazione, sì da ritenere i ritardi Ingiustificati. Altra prova documentale non considerata è il parere per la IV valutazione di professionalità che l' incolpata ha ottenuto il 26 ottobre 2011 per il periodo di valutazione 29 settembre 2004 - 29 settembre 2008 In cui è evidenziata l' attenta gestione del ruolo di giudice civile da parte della [redacted] tanto da esser nominata componente della commissione distrettuale per il rilievo dei flussi, la sua grande capacità organizzativa, anche nelle procedure più complesse e nella redazione delle sentenze più articolate, sì da esser stata, anche per tali doti, più volte designata quale magistrato affidatario di giudici di Pace e GOT e relatrice di corsi di aggiornamento per la magistratura onoraria, il numero delle sentenze - 766 e dei decreti ingiuntivi - 2593 - ed altri provvedimenti contenziosi e non, redatti nel periodo primo gennaio 2004 - 31 dicembre 2008 - mentre al contempo componeva i collegi per la trattazione delle cause di intermediazione finanziaria e locatizie e la commissione di esami di avvocato - raggiungendo risultati al di sopra degli standard indicati nella circolare del Consiglio Superiore della Magistratura dell' 8 ottobre 2007. Inoltre le veniva dato atto della sua disponibilità a sostituire i colleghi e a coprirne i vuoti - assorbendo anche le cause in decisione - 15 - di altro collega onde contribuire alla definizione delle relative cause in tempi ragionevoli, e ulteriori 8 sentenze della sezione staccata del Tribunale, e così dovendosi aggiungere alle statistiche esaminate altri 23 provvedimenti, numero coincidente con le sentenze ritenute in ritardo dalla sezione Disciplinare - integrando i collegi nei casi di necessità, mostrando grande attaccamento all' ufficio. Quanto poi al parametro della diligenza nel parere richiamato erano evidenziati la quantità del lavoro svolto e la costante puntualità nel deposito dei provvedimenti, anche quelli difficili e delicati, e la notevole professionalità e l' alto senso del dovere per il suo costante e diligente impegno e la non indifferente laboriosità, nonché "l'indubbia capacità di coordinamento e programmazione", affermazioni tutte inconciliabili con la valutazione espressa dal C.S.M. Sez. Disciplinare.

Altra prova non esaminata da detta Sezione è il parere per la V valutazione di professionalità, espresso il 20 febbraio 2013 e riferito al periodo 29 sett. 2008 - 29 sett. 2012, compreso in quello esaminato nel procedimento



disciplinare. In tale parere è evidenziata la buona capacità organizzativa della sia come giudice monocratico che collegiale, con ottima produttività di sentenze nell' anno 2008 - 2009 - 136 sentenze e 736 decreti ingiuntivi - collocandosi al vertice del numero di definizioni nell' anno; nel 2010 aveva depositato 123 sentenze, nell' anno 2011, 111, nell' anno 2012 sino al 29 sett., 84 ed un congruo numero di decreti ingiuntivi, sì da manifestare "adeguata laboriosità", collocandosi nella produttività secondo gli standard medi in base alla precitata circolare del 2007, ed attuandola in tempi medi congrui rispetto ai detti parametri, come evidenziato dal precitato parere. Inoltre nel triennio 2009 - 2011, come emerge dall' autorelazione, si era occupata delle tabelle predisposte dai capi dell' ufficio e su indicazione del Presidente, nel 2010 - 2011, aveva collaborato al progetto Innovagiustizia coordinando la commissione che ha predisposto la carta dei servizi del Tribunale. Il coordinatore, in relazione al parametro della diligenza, le aveva dato atto che aveva tenuto tre udienze a settimana e tenuto fede agli impegni nei confronti dell' utenze, compatibilmente con la pressante domanda di giustizia. Ed infatti nel quadriennio 2008 - 2012 aveva depositato 484 sentenze, di cui 24 oltre il termine di 120 giorni dalla data di precisazione delle conclusioni, e perciò il Consiglio giudiziario, pur considerando gravi i ritardi per 24 sentenze, aveva concluso per la sufficiente diligenza e l' aveva positivamente valutata. Questo giudizio è in contraddizione con quello della Sezione Disciplinare e dimostra l' inattendibilità dei dati dalla stessa esaminati e il non approfondimento della documentazione depositata. Dalle statistiche comparate emerge poi che, pur volendo ritenere 28 ritardi per il periodo 2011 - 2012, su 1087 provvedimenti complessivi redatti, la percentuale è il 2,58%, e lo smarrimento del fascicolo in relazione al quale aveva depositato la sentenza dopo sei anni si era verificato nel periodo di massima produttività - 2009, con la redazione di 933 sentenze - in concomitanza con il trasloco del Tribunale di Brescia nella nuova sede. Infine non è stato considerato che nel gennaio 2013 la si era separata giudizialmente dal marito da cui era separata di fatto da maggio 2012 per crisi risalente, che nel 2010 - 2011 la figlia minore era stata bocciata - con conseguente necessità di maggior presenza della madre - e che entrambi i genitori - di cui uno deceduto nel gennaio 2011 - erano affetti da tumore, e pur tuttavia,

1
S
S

come attestato dal Presidente del Tribunale, la sua produttività era stata nella media dei colleghi. Pertanto la ritenuta violazione dei doveri di diligenza e laboriosità è smentita da tutta questa documentazione, non esaminata, e la non compromissione del prestigio e della credibilità personale e dell' istituzione giudiziaria sono state attestate dal Presidente del Tribunale.

L' articolata censura è fondata nei limiti di cui in appresso.

La sentenza impugnata sembra aver escluso l' idoneità delle giustificazioni addotte dall' incolpata - considerevole carico di lavoro e svolgimento di incarichi istituzionali non obbligatori, assunti per spirito di servizio - sulla base dell' alta percentuale dei ritardi in rapporto al numero delle sentenze redatte, e ritenendo perciò che le circostanze addotte dovessero essere specifiche per poter giustificare, nell' espletamento degli atti dovuti, le "intollerabili irragionevoli attese per i cittadini destinatari dei provvedimenti".

La ricorrente sulla base degli atti innanzi riassunti, contesta tale valutazione e da un lato chiede di esaminare il numero delle sentenze redatte e di quelle depositate in ritardo ai fini del rapporto percentuale tra le stesse, dall' altro invoca una diversa valutazione del pur riconosciuto considerevole carico di lavoro.

Quanto alla prima censura è irrilevante, atteso che la giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite si è discostata dal precedente - S.U. 26138 del 2011 - secondo il quale, in tema di illecito disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti, la valutazione circa la assenza di giustificazioni, quale requisito costitutivo della condotta, richieda un confronto, per ciascun anno contestato, tra i provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati regolarmente nei termini, sì da potersi desumere, in relazione alla tipologia degli stessi, la percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo grave rispetto al totale, osservando che una siffatta interpretazione dell' art. 2, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - secondo cui sussiste la responsabilità del magistrato in presenza di: "reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia

(
J
S
S

diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto" - introduce un ulteriore elemento della fattispecie non previsto dalla norma (così come il contenuto e la difficoltà particolare delle cause il cui termine di deposito della sentenza sia stato ritardato oltre l'anno).

Conseguentemente queste Sezioni Unite (n. 1771 del 2013) si sono invece attestate sul principio secondo il quale, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell'integrazione della suddetta fattispecie costituiva di illecito, la giustificabilità del ritardo costituisce non un ulteriore elemento della fattispecie, ma fatto ad essa esterno, che gravita nell'area delle situazioni riconducibili alle condizioni di inesigibilità ed è funzionale alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo con lo scopo di temperarne il rigore applicativo, allorché, per circostanze specificamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata "non iure". Ne consegue che, quando i ritardi risultino intollerabili, come può accadere nel caso di superamento del termine di un anno - desunto dalle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di durata del giudizio di legittimità - la possibilità che essi vengano scriminati si restringe ed è, pertanto, richiesto il concorso di fattori eccezionali e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione (Cass. S.U. n. 8409/2012; n. 28802 del 27/12/2011; n. 6490 del 26/04/2012), tra cui non rientra una "buona" laboriosità, che è doveroso in ogni caso per il magistrato assicurare (S.U. 6490 del 2012).

Le circostanze addotte dal magistrato sono il considerevole carico di lavoro, gli incarichi non obbligatori espletati e le sue condizioni familiari particolari verificatesi negli anni in cui si sono realizzati i gravi ritardi.

Quanto alle ultime due circostanze correttamente la Sezione disciplinare del C.S.M. le ha ritenute inidonee a giustificare i gravi ritardi in quanto, secondo l'orientamento di legittimità, le seconde non possono ostacolare l'interesse oggettivo e collettivo al buon funzionamento del servizio giustizia avendo il magistrato, che non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, la possibilità di assentarsi temporaneamente dal servizio fruendo di congedi straordinari e aspettative per motivi familiari (S.U. 12108 del 2013), e le prime essendo evitabili



perché, se impediscono di compiere con puntualità gli atti dovuti dell' ufficio, il magistrato è tenuto a non assumere incarichi non obbligatori (S.U. 28802 del 2011, 8409 del 2012).

Quanto al considerevole carico di lavoro queste Sezioni Unite (S.U. 5761 del 2012) ritengono che tale causa di giustificazione possa esser rilevante se, avuto riguardo agli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati a parità di condizioni, comporta una considerevole sproporzione del carico tra gli stessi, sì da divenire inesigibile per il magistrato incolpato una diversa organizzazione del lavoro onde scongiurare i gravi ritardi (S.U. 14268 del 2015).

Pertanto, alla luce delle dichiarazioni richiamate in ricorso e rese dal Presidente sulla situazione "esplosiva e drammatica" del Tribunale di Brescia verificatasi in determinate materie, è necessario un nuovo accertamento di fatto onde valutare se, nel periodo considerato, alla trattazione di esse era stata designata la dott. ed il numero complessivo degli affari dalla stessa trattati, comparato con quello degli altri colleghi incaricati di analoghe o stesse materie, possa aver costituito una straordinaria causa di giustificazione avuto riguardo alla particolare gravità dei ritardi in relazione al perdurare degli stessi, e tenendo conto peraltro che è onere del magistrato segnalare al capo dell'ufficio la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi, onde consentirgli di adottare rimedi idonei a farvi fronte, anche mediante un eventuale alleggerimento del carico, ove possibile e se obiettivamente eccessivo, non essendo invece consentito al magistrato che, per il carico di lavoro avverta di non essere in condizione di osservare i termini per il deposito delle sentenze, di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni, in luogo di rinviarne la discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così privilegiando un modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità che siano adottati dal capo dell'ufficio rimedi immediati, che sono anche doverosi se necessari e possibili, ovvero che siano individuate alternative carenze o responsabilità (S.U. 26550 del 2013, in motivazione).

Irrilevante è invece per la configurabilità dell' illecito la mancata percezione della gravità dei ritardi nel foro e nell' ambiente giudiziario (S.U. 4629 del



2015), ovvero la non compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, o della considerazione e della fiducia di cui il magistrato deve godere, posto che, diversamente da quanto avveniva nella vigenza del R.D.Lgs. 511 del 1946, art. 18, queste circostanze non sono più previste dalla fattispecie tipica nuovo illecito disciplinare volto a tutelare il regolare corso della giustizia ed il giusto processo.

4.- Con il quinto motivo lamenta: "Art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.: inosservanza della norma giuridica di cui all'art. 2, lett. q) del D.Lgs. 109/2006, così come interpretata e applicata dal Supremo Collegio. La sentenza indica i requisiti necessari affinché possa dirsi sussistente l'illecito contestato, ma in concreto non osserva i canoni interpretativi offerti dalla giurisprudenza, omettendo di valutarli nel caso di specie ovvero valutandoli favorevolmente all'incolpata ma giungendo ad una pronuncia negativa. Questo vizio determina conseguentemente, per certi aspetti la mancanza di motivazione (in relazione ai requisiti dell'illecito ritenuti sussistenti senza alcun supporto argomentativo) e, per altri, la manifesta illogicità e contraddittorietà (anche processuale) della motivazione di condanna" e lamenta che la Sezione Disciplinare non ha né esaminato i singoli ritardi, né la durata di ciascuno di essi, né il rapporto con i provvedimenti complessivamente depositati, né il contesto in cui si sono verificati.

Il motivo, per la parte in cui non ripete le argomentazioni innanzi esaminate, è infondato.

Ed infatti dalle allegare tabelle, parti integranti della motivazione e nella stessa richiamate, emerge il numero e la durata dei ritardi dalla data di scadenza del termine per il deposito delle memorie conclusionali o dalla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione alla data del deposito della minuta della sentenza.

5.- Con il sesto motivo deduce: "mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo, con riferimento alla negata applicazione dell'art. 3 bis D.Lgs 109/2006, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), c.p.p. Contraddittorietà intrinseca della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in ordine



alla valutazione della gravità. Assenza di motivazione con riguardo alla prevalenza dell'asserita gravità dei ritardi rispetto ai dati favorevoli all' incolpata. Contraddittorietà extratestuale della motivazione, ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in ragione dell' omessa valutazione dei pareri per la IV e V valutazione di professionalità". E lamenta che da un lato la Sezione Disciplinare non ha considerato gli elementi favorevoli all' incolpata, tra i quali il numero e la qualità dei procedimenti alla stessa assegnata e tra questi quelli definiti in ritardo, e dall' altro che, pur riconoscendo che il ritardo concerneva "un numero non molto alto" di provvedimenti, e che non aveva i connotati di "particolare reiterazione" e che l' incolpata era incensurata, non ha tratto le dovute conseguenze pur affermando che aveva rispettato il piano di rientro e assunto gli incarichi per abnegazione nell' interesse dell' ufficio. Né ha tenuto conto della bassa percentuale dei ritardi rispetto ai provvedimenti complessivamente depositati, né che le parti non avevano sollecitato alcunché, né della disfunzione dei vari uffici ed aveva poi concluso che la sanzione in iure era quella del minimo edittale, ma irrogato la perdita di anzianità per due mesi.

Il motivo è fondato per le ragioni di accoglimento della censura che precede in relazione alla necessità di un nuovo accertamento di fatto sul considerevole carico di lavoro assegnato alla dott. _____ in comparazione con gli altri colleghi addetti ai medesimi settori.

Ed infatti, qualora in esito ad esso debba comunque ritenersi verificato l'illecito disciplinare previsto dall'art. 2, comma 1, lett. q), la Sezione Disciplinare dovrà subordinatamente valutare se ricorrano i presupposti per l' applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 3-bis del D.L.gs. n. 109 del 2006 e perciò se, per le circostanze che connotano i gravi e reiterati ritardi - avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo delle cause, a quella di assegnazione delle medesime al giudice per la loro trattazione, alla materia interessata - non sia venuta meno obiettivamente la fiducia e la considerazione delle parti che subiscono direttamente gli effetti dei ritardi medesimi e se, in ragione della bassa incidenza oggettiva della reiterazione avuto riguardo al complessivo numero degli affari trattati, non abbiano compromesso, l'immagine del magistrato nell'ambiente giudiziario in cui egli opera (SU n. 15688 del 2015), alla luce anche della fiducia espressa dalla

Sezione disciplinare nella ripresa di "un cammino professionale che presenta tutti i presupposti per una positiva evoluzione".

6.- Con il settimo motivo deduce: "Erronea applicazione di altre norme giuridiche" ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., con riguardo al concetto di "diligenza" di cui all' art. 1, comma 1, D.L.gs. del 2006 n. 109" per non avere la Sezione Disciplinare considerato l' operosità e la diligenza media richiesta dalla norma e attuata dalla dott. -
avuto riguardo alla situazione concreta in cui la medesima ha dovuto operare e attribuendole anche l' onere di supplire alle carenze dell' ufficio nel caso di smarrimento dei fascicoli, affermando che sulla stessa grava l' onere di richiederne la ricostruzione e senza considerare le evenienze aleatorie ed imprevedibili incidenti sull' organizzazione del proprio lavoro. -

La censura, per la parte che non reitera le precedenti già esaminate, è infondata in relazione alla violazione del dovere di diligenza media e di autoorganizzazione minima del magistrato per lo smarrimento del fascicolo trattenuto in decisione e protrattosi per diversi anni, anche dopo il trasferimento della sede del Tribunale, e la cui sentenza è stata depositata dopo un ulteriore lasso di tempo dal suo rinvenimento, costituendo obblighi funzionali all' adempimento del dovere di redigere e depositare in tempi ragionevoli le sentenze l' altrettanto doveroso controllo della materiale disponibilità del fascicolo della causa già introitata per la decisione, non attenuato dal dovere di collaborazione della cancelleria al riguardo, la cui inerzia nella relativa segnalazione al magistrato non è peraltro neppure allegata. -

7.- Con l' ottavo motivo lamenta: "Mancante motivazione con riguardo all' elemento della diligenza e laboriosità di cui all' art. 1, comma 1, D.L.gs. n. 109 del 2006. Contraddittorietà extratestuale della motivazione, ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., rispetto alla violazione della diligenza, in ragione dell' omessa valutazione dei pareri per la IV valutazione di professionalità - redatto il 26 ottobre 2011 - e per la V valutazione di professionalità - redatto il 20 febbraio 2013 -" ed in particolare lamenta che la decisione non abbia considerato i lusinghieri apprezzamenti contenuti in detti pareri in cui è evidenziata la grande capacità organizzativa della dott. -
per gli anni 2004 - 2008, la predisposizione tempestiva delle -

motivazioni delle sentenze, con continuo e notevole impegno, avuto riguardo alla mole del lavoro svolta, raggiungendo risultati al di sopra degli standards indicati nella circolare del C.S.M. del 2007, sino ad essere un' artefice della positiva performance del Tribunale e ancora negli anni 2008 - 2012 la sua alta produttività, sì che ne era stata valutata l' efficienza.

La censura, che può assumere rilievo soltanto in relazione al parere per la V valutazione di professionalità in quanto correlato al periodo oggetto di contestazione dell' illecito, è fondata nei limiti in cui, alla luce del nuovo accertamento di fatto sulla mole di lavoro della dott. comparata con quella degli altri magistrati del settore nel medesimo periodo, svela una palese oggettiva incongruenza tra i dati accertati per la progressione in carriera e quelli accertati in sede disciplinare e risultanti dalla documentazione acquisita in istruttoria e compendiate nelle tabelle (in particolare nella tabella C1 che indica anche il numero delle sentenze complessivamente depositate negli anni 2011 - 2012 ed il trascinarsi del "ritardo qualificato" maturato nei negli anni 2005 e 2006), ovvero se non siano comunque idonei a configurare cause di giustificazione obbiettiva e soggettiva dell' illecito.

8.- Con il nono motivo lamenta: "Contraddittorietà intrinseca della motivazione e manifesta illogicità rispetto al testo del dispositivo pronunciato ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p." per avere la Sezione disciplinare contraddittoriamente dapprima affermato che la gravità dei ritardi non può esser compensata dal rispetto del piano di rientro e poi espresso apprezzamento positivo al riguardo e prognosi positiva dell' evoluzione della carriera per giustificare l' irrogazione del minimo edittale della sanzione - la censura - ma nel dispositivo irrogato la sanzione della perdita dell' anzianità di mesi due, con conseguente motivazione intrinsecamente perplessa e contraddittoria ed insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo che può invece risolversi soltanto con l' assoluzione.

Il motivo è fondato.

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non configura errore riconoscibile eliminabile con la prevalenza dell' affermazione contenuta nell' una su quella

— }
B
B

contenuta nell' altro perché la motivazione è perplessa sia nel sostenere l' una che l' altra ipotesi e perciò la sentenza va annullata.

9.- Concludendo la causa va rinviata per nuovo accertamento ed esame di fatto in relazione alle censure accolte e secondo i principi di diritto richiamati.

10.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, rigetta le altre, e rinvia al Consiglio Superiore della Magistratura.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2015.

Il Relatore

[Handwritten signature]

Il Presidente
[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 FEB 2015
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI